



COMUNE DI VO'

Provincia di Padova

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con D.C.C. n. 50 del 23.12.2015
Modificato con D.C.C. n. 56 del 22.11.2017

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI – OGGETTO DI COMPETENZE

ART. 1 – RIFERIMENTO NORMATIVI

Il presente regolamento si coordina con quanto disposto dal R.D. 27/07/1934 n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, dal DPR 10/09/1990 n. 285, dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dalla legge 30/03/2001 n. 130 e dalla Legge Regione Veneto 04/03/2010 n. 18, con lo scopo di regolare le attività relative alla gestione dei cimiteri comunali, alle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di tombe e monumenti funebri, alla costruzione di strutture funzionali alla gestione cimiteriale, alla concessione di aree o manufatti per sepolture private, alla concessione di loculi, celle ossario, celle cinerarie, alle tariffe di concessione e per le operazioni di polizia mortuaria.

ART. 2 – COMPETENZE DEL SINDACO

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari, spettano al Sindaco, che vi provvede, in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, sentito il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o altro medico suo delegato e tramite i necrofori, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali: ciascuno per la loro parte di competenza.

ART. 3 – COMPETENZE SANITARIE

Il responsabile del settore igiene pubblica, o altro medico suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare esercizio.

ART. 4 – RESPONSABILITA'

Il Comune ha cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, furto o danni alle cose. Non assume invece responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego dei mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere ai loculi, colombari, ecc.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 5 – DICHIARAZIONE DI MORTE

La dichiarazione di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, debitamente munita della scheda ISTAT.

ART. 6 – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

1. A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U., delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10.9.1990, n. 285, i medici curanti o necroscopi, devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. Tale denuncia deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

2. Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'art. 365 del Codice Penale, da parte del medico, nonché, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, a cura del Sindaco.
3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile, è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
4. In tutti i casi di morte per malattia infettiva diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato al Ministero della Sanità il medico deve darne subito avviso al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione per i necessari provvedimenti di disinfezione.
5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964 n. 185 che detta norme sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti.

ART. 7 – DECESSO DI PERSONA PRIVA DI ASSISTENZA

Al di fuori dei casi contemplati dall'articolo precedente chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che possono giovare a stabilire la causa di morte.

ART. 8 – RINVENIMENTO OSSA, RESTI MORTALI, PARTI DI CADAVERE

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 9 – PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte con le modalità indicate all'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o nei casi di iniziata putrefazione, o quando altre speciali ragioni lo richiedano, il Sindaco, su proposta del Medico Necroscopo, può ridurre il periodo a meno di 24 ore. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 10 sett. 1990, n. 285 con osservazione a meno di 24 ore.
3. In caso di morte violenta ed improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, su proposta del medico necroscopo o del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, il periodo di osservazione dovrà essere protratto fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dal comma 1.

ART. 10 – CAUTELE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza, anche con l'impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici di avviso.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva – diffusiva, sono adottate le speciali misure cautelative prescritte dal Medico Necroscopo dell'U.L.S.S.

CAPO IV

FERETRI

ART. 11 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 14.
2. In ciascun feretro si può chiudere una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi in uno stesso feretro (Art. 74 D.P.R. n. 285/90).
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto in soluzione disinfettante.
5. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando la prescrizione dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte (Art. 18 D.P.R. 285/90).

ART. 12 – FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà dello stesso defunto, in qualunque modo espressa.
2. In difetto, o in caso di perplessità sui desideri del defunto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge, figli, genitori e, quindi, gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.
3. Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni, trasferimenti.
4. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre eventuali provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ART. 13 – CHIUSURA DEL FERETRO

La chiusura del feretro è fatta dall'impresa per le onoranze funebri con personale esperto. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile, a norma dell'art. 74 del DPR 10.9.1990, n. 285 e dopo l'accertamento che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ART. 14 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura, oltre che al trasporto funebre, e cioè:
 - a) per inumazioni: la cassa deve essere di legno piallato dello spessore minimo di cm. 2, priva di addobbi interni o decorazioni che non siano biodegradabili; la confezione deve essere conforme all'art. 75 del D.P.R. 285/90. I feretri di salme provenienti da altri Comuni,

- dall'estero o estumulate possono essere inumati, privi di addobbi interni o decorazioni che non siano biodegradabili, con le tecniche di cui al richiamato art. 75 punto 2;
- b) per tumulazioni: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/90;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nonché gli articoli 26, 27 e 28 del D.P.R. n. 285/90.
2. I trasporti di salme di persone morte di malattia infettiva vengono effettuati, in ogni caso, secondo le prescrizioni di cui alla lettera b) del punto 1).

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 15 – MODALITA'

1. Il trasporto, a seconda della richiesta degli interessati e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T. U. delle leggi di P. S., comprende il prelievo della salma dall'abitazione, Istituto Ospedaliero ecc. ed il trasferimento della stessa al cimitero previa eventuale sosta nei luoghi di culto per le esequie.
2. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al necroforo.

ART. 16 – CARATTERISTICHE DEI CARRI FUNEBRI

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 17 – ONERI

1. Il trasporto dei cadaveri è a carico dei familiari, conviventi od eredi.
2. Il Comune assume l'onere delle spese di trasporto dei cadaveri solo nei casi di persone non abbienti od in totale stato di abbandono.
3. I Servizi Sociali svolgeranno, di volta in volta, indagini per verificare la sussistenza delle condizioni di non abbienza o di totale stato di abbandono. Il Responsabile dei Servizi Sociali adotterà di conseguenza il relativo provvedimento d'assunzione delle spese di trasporto.

ART. 18 – CRITERI DEI TRASPORTI

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disciplinare l'orario dei trasporti, le modalità ed i percorsi consentiti nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. L'impresa di onoranze funebri, o il privato, dà comunicazione del trasporto funebre almeno 24 ore prima del funerale.

ART. 19 – PERCORSO DEL CORTEO

1. I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo dove è stato chiuso il feretro al cimitero o ad altra destinazione designata. Sono consentite le soste presso l'abitazione del defunto, ove il feretro può restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del medico competente dell'U.L.S.S., nonché presso il luogo ove si svolge la cerimonia funebre. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere effettuata durante il percorso.

2. I cortei funebri non possono essere interrotti da persone, veicoli od altro, ad eccezione dei mezzi di pubblico soccorso.

Art. 20 – CELEBRAZIONI

1. Le celebrazioni con rito cattolico, o con rito di altre confessioni riconosciute dallo Stato Italiano, vengono svolte nei rispettivi luoghi di culto.
2. Celebrazioni diverse da quelle del precedente comma possono essere svolte nei luoghi richiesti, previa autorizzazione del Sindaco o di altra Autorità di Pubblica sicurezza competente.

ART. 21 – TRASPORTI FUORI COMUNE

1. Il trasporto di una salma o di resti mortali fuori dal Comune è autorizzato con atto del Sindaco a seguito di domanda degli interessati che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o del certificato di morte, nel caso di trasformazione successiva alla prima sepoltura.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove vengono accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate.
4. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Al di fuori di questo caso, il trasporto di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al comma 1.

ART. 22 – TRASPORTO DI CENERE E DI RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco. Se il trasporto è da o per l'estero, deve essere autorizzato dalle autorità di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90. Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili vengono raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, scaldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 23 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del DPR 285/1990. Per il trasporto delle salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato DPR 285/1990.

CAPO VI

SEPPELLIMENTO E SEPOLTURA

ART. 24 – RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, da darsi previo accertamento che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite

dall'ordinamento che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e polizia mortuaria.

2. La medesima autorizzazione è necessaria, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 per il seppellimento di parti di cadaveri o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
3. Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

ART. 25 – CONSEGNA PERMESSI AL SEPELLITORE – NECROFORO

I permessi di cui all'art. 24 devono essere consegnati, dall'incaricato del trasporto, al seppellitore – necroforo del cimitero il quale deve annotare cronologicamente in apposito registro, tenuto in doppio esemplare, i seppellimenti effettuati allegandovi le relative autorizzazioni di cui al precedente articolo e qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri e di ceneri.

ART. 26 – COMPITI DEL SEPELLITORE NECROFORO

1. Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo seppellitore, al quale in particolare compete:
 - a) Per ogni cadavere ricevuto ritirare e conservare l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro, di cui all' art. 25.
 - b) Presenziare e provvedere alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa risponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità.
 - c) Eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni, ecc. redigendo ogni volta apposito verbale, di cui consegna copia al Comune.
 - d) Eseguire le tumulazioni in loculi o tombe di famiglia e provvedere alla chiusura degli stessi con opere in muratura.
 - e) Su richiesta dell'Ufficiale dello Stato Civile, recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità.
 - f) Curare l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
 - g) Vigilare e accertarsi che la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato.
 - h) Controllare che le tombe private siano in buono stato di manutenzione, e segnalare all'ufficio tecnico comunale gli eventuali stati di degrado e di pericolo, ove si verificano.
 - i) Disporre e provvedere alla regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi, chiedendo, quando occorre, una disinfezione.
 - l) Svolgere, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.
2. Durante le suddette operazioni indicate nei precedenti comma, il personale dovrà indossare capi di vestiario idonei alla propria mansione, provvedendo infine alla loro corretta disinfezione. In particolar modo vi dovrà essere uniformità nel vestiario che dovrà essere di colore scuro.

Art. 27 – RESPONSABILITA' DEL SEPELLITORE – NECROFORO

1. Il seppellitore – necroforo è responsabile del buon andamento dei Cimiteri assegnati e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento.
2. Deve provvedere ad annotare su apposito registro gli oggetti di valore od i ricordi rinvenuti, richiesti dai familiari del defunto e successivamente ritirati.

3. Non può appropriarsi, in nessun caso, di cose di pertinenza dei feretri, né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali.
4. È tenuto a comunicare all'ufficio tecnico comunale l'inosservanza del presente regolamento ad opera degli utenti ed eventuali stati di degrado delle strutture, onde tutelare l'incolumità pubblica.
5. Non può accettare da privati alcun incarico relativo a lavori di qualsiasi tipo, salvo quelli previsti dalle sue mansioni e descritti nel presente Regolamento.

CAPO VII

CIMITERI

ART. 28 – COMPOSIZIONE CIMITERI

Il cimitero si compone:

- a) di campi di inumazione;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di loculi individuali;
- d) di ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni e/o estumulazioni;
- e) di camera mortuaria;
- f) di cellette ossario per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati.

Le sepolture, quanto al sistema, possono essere ad inumazione od a tumulazione.

ART. 29 – ELENCO DEI CIMITERI

Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri, costituiti nel territorio comunale:

- a) Cimitero di Boccon
- b) Cimitero di Cortelà
- c) Cimitero di Vo' Vecchio
- d) Cimitero di Zovon

ART. 30 – COSTRUZIONE DEI CIMITERI

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e la costruzione dei cimiteri nuovi, sono redatti in conformità alle norme di cui al capo X del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e alle leggi sanitarie vigenti.

ART. 31 – CAMERA MORTUARIA

Ogni cimitero deve avere propria camera mortuaria che deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante, ed anche dopo, passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

ART. 32 – OSSARIO COMUNE

In ogni cimitero è garantita la presenza di ossari consistenti in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione.

L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Nell'ossario possono essere anche destinate le ceneri dei cadaveri per le quali non sia stato disposto diversamente.

ART. 33 – AMMISSIONE NEI CIMITERI

Nei cimiteri comunali vengono accolti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri dei deceduti nel territorio comunale, qualunque residenza avessero in vita;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori comune ma che vi avevano in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone morte fuori comune ma che abbiano avuto in vita la residenza a Vo' per almeno dieci (10) anni;
- d) il coniuge defunto o il convivente defunto, i figli ed i genitori delle persone di cui al punto a) anche se in vita non hanno mai avuto la residenza nel comune;
- e) i cadaveri di persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in tomba privata esistente nel cimitero o in loculo ad esse già intestato;
- f) i cadaveri delle persone domiciliate nei territori giurisdizionali della parrocchia di Vo' Vecchio;
- g) le salme delle persone appartenenti a enti o comunità religiose, che abbiano operato nel territorio comunale per un periodo di almeno dieci (10) anni;
- h) le salme di persone residenti in case di riposo o istituti di assistenza, con precedente residenza nel comune;
- i) i nati morti ed i prodotti di concepimento, ai sensi dell'art. 7 DRP 285/1990;
- j) i resti mortali e le ceneri dei deceduti sopraelencati.

CAPO VIII

INUMAZIONI

ART. 34 – CAMPI DI INUMAZIONE

1. Nei cimiteri devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura nella nuda terra.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.

ART. 35 – CARATTERISTICHE DELLE FOSSE

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Ogni fossa sarà contrassegnata con cippo portante il numero progressivo per ogni campo. Tale cippo sarà posto a cura del necroforo, subito dopo aver coperta la fossa con la terra; il suo numero sarà riportato nell'apposito registro dei deceduti.
3. Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri; le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella parte più profonda a metri due (2), la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 80 cm. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni devono avere nella parte più profonda a metri due (2), la lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di 50 cm.
4. E' vietata la formazione di lastricati e battuti in cemento tra fossa e fossa. I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 cm di separazione da fossa a fossa e provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
5. Previa presentazione di domanda e autorizzazione, è consentita la posa di lastre di marmo sul tumulo delle dimensioni di cm. 55 x cm 150, comprensiva di cippo, che non superano la superficie dei 2/3 della fossa. L'altezza massima della lapide, comprensiva di cippo, è di cm. 150.
6. La posa deve essere fatta, in allineamento tra file e righe, su indicazione dei necrofori, quando il tumulo è convenientemente costipato.
7. Qualora dopo tali operazioni si verificano ulteriori cedimenti di terreno, l'intestatario l'autorizzazione, o chi per esso, provvede alla nuova sistemazione a sua cura e spese, di sua

volontà o su sollecitazione dell'ufficio Tecnico Comunale. Altrimenti vi provvede il Comune addebitandogli anche forzosamente l'onere.

ART. 36 – DICITURE COMMEMORATIVE

1. Sulle sepolture nei campi di inumazione è consentita, in aggiunta al cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti di cui si chiede la posa in opera, previa domanda e pagamento della relativa tassa.

2. I disegni delle lapidi, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni devono essere sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione Comunale che rilascia l'apposita autorizzazione su istruttoria dell'Ufficio Tecnico.

Nell'autorizzazione devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera.

3. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di inumazione, restano di proprietà del Comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro.

ART. 37 – PIANTE E FIORI

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

In caso di inadempienza il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto indicato nel presente regolamento, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

CAPO IX

TUMULAZIONI

ART. 38 – TUMULAZIONI

Il Comune può concedere ai privati:

- a) aree per tombe di famiglia;
- b) loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali e per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati.

ART. 39 – RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Il cimitero, a sensi degli artt. 823 e 824 del Codice civile, è soggetto al regime dei beni demaniali per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

2. La concessione di aree, loculi, ossari, deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario.

3. Le concessioni cimiteriali possono essere rilasciate a:

- a) persone fisiche;
- b) enti, comunità.

4. Le tasse di concessione sono fissate con deliberazione dell'organo comunale competente. Con essa il Comune concede al privato una determinata area o sepoltura particolare con diritto d'uso fino alla scadenza della concessione. Tale diritto non è commerciabile né alienabile.

5. Il concessionario può usare, con i vincoli del regolamento, la sepoltura particolare o l'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e la situazione delle opere ed aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare.

6. Nessuna opera, anche di minima entità, può essere eseguita nel cimitero senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio previa regolare domanda da parte degli interessati.

ART. 40 – REVOCA DELLE CONCESSIONI

La concessione può essere soggetta:

- a) a revoca per il caso contemplato dall'art. 98 del DPR 285/1990. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere quanto previsto dallo stesso articolo 98.
- b) a decadenza per inosservanza dei termini di esecuzione (art. 54) e per inadempienza delle clausole contrattuali;
- c) a rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura.

ART. 41 – TOMBE DI FAMIGLIA

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia, a tempo determinato di durata non superiore a novantanove anni presentando domanda al Responsabile del Servizio. Alla scadenza del termine di cui sopra, la concessione può essere rinnovata per ulteriori novantanove anni, su richiesta del concessionario, precisando che il rinnovo può essere concesso solamente se il sepolcro o tomba di famiglia esistente sull'area non si presenti in stato di degrado. Nel caso sia verificata la necessità di un intervento di ristrutturazione del manufatto, questa dovrà essere effettuata prima dell'eventuale rinnovo. Tali aree possono essere concesse ad una famiglia con eventuale partecipazione di altre famiglie. I concessionari possono trasmettere, per eredità, il possesso della tomba ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
2. La costruzione di tombe di famiglia sarà effettuata a cura e spese del privato concessionario. I singoli progetti di costruzione sono soggetti al rispetto del D.P.R 380/2001 e delle norme in materia di REC.
3. Le concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, all'inizio dei lavori entro un anno dall'approvazione del progetto ed al completamento dell'opera entro tre anni dalla data della concessione. Per gravi e giustificati motivi, può essere concessa proroga dei predetti termini per un periodo massimo di mesi sei. Trascorsi i termini di cui al primo comma, ovvero scaduta la proroga, per ogni mese di ritardo sarà applicata una penale pari al 5% del valore della concessione. Dopo un ulteriore trimestre, continuando l'inosservanza dei termini sopra esposti, si dà luogo alla revoca della concessione. In tal caso saranno rimborsati solo i due terzi dell'importo di concessione con trattenuta della penale eventualmente non pagata.
4. Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
5. Nella tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura le salme – ed eventualmente i resti, le ceneri e i feti – del concessionario o dei concessionari, quelle del coniuge (o dei coniugi) nonché quelle degli ascendenti e discendenti in linea retta tali intendendosi i genitori, i figli e i nipoti (figli dei figli) con relativi coniugi nei limiti della capienza della tomba. In via derogatoria nelle tombe di famiglia possono essere tumulati anche parenti non in linea retta del concessionario a condizione che i medesimi non abbiano coniuge e/o ascendenti e/o discendenti in linea retta.
6. Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari della concessione o titolari del diritto di sepoltura, è dato dall'ordine di premorienza.
7. Il concessionario o il rappresentante dei concessionari devono, di volta in volta, presentare domanda per il seppellimento, dalla quale risulti che il defunto ha diritto ad essere tumulato nella tomba di cui trattasi.
8. Se il concessionario è un Ente o una Comunità, sono ammessi nelle sepolture i rispettivi membri, ai sensi del relativo statuto; l'Ente o comunità deve presentare, di volta in volta, un'apposita dichiarazione e una richiesta di tumulazione.

9. Nessun atto inerente al seppellimento è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto e in tal caso il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.
10. Le eventuali controversie fra titolari di una tomba o titolari di diritto di sepoltura, vanno risolte direttamente dai medesimi, davanti all'Autorità Giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti fra detti concessionari.
12. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

ART. 42 – DIVIETO CESSIONE DIRITTO D'USO TOMBE DI FAMIGLIA

1. In conformità a quanto dispone l'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il diritto d'uso delle sepolture private concesse alle persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione.
2. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati.

ART. 43 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

Qualora sia deceduto il concessionario, gli aventi diritto, possono rinunciare alla concessione della tomba di famiglia solo a favore del Comune.

ART. 44 – MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di morte del concessionario di una tomba di famiglia, gli aventi diritto alla sepoltura devono darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla data di decesso, comprovando, altresì, tale loro qualità mediante produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
2. Qualora la famiglia concessionaria di tomba di famiglia venga ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi 30 anni dall'ultima tumulazione, il Comune inizia la procedura di cui all'art. 45 del presente regolamento.

ART. 45 – DECADENZA CONCESSIONE TOMBE DI FAMIGLIA

1. Dal vincolo contrattuale si intendono in ogni caso decadute le sepolture che si trovano in stato di abbandono completo. Ai concessionari viene notificata specifica diffida.
2. Nel caso di irreperibilità del concessionario sulla sepoltura viene apposto un cartello avviso. Decorsi sei mesi dall'invio della diffida o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dello stato di abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del Responsabile del Servizio, da notificarsi al concessionario in quanto reperibile; se irreperibile si pubblica l'avviso all'albo pretorio.
3. Pronunciata la decadenza dai menzionati vincoli si procede all'esumazione o alla estumulazione necessaria con l'osservanza delle norme relative.
4. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto. Le salme estumulate, qualora risultino non completamente mineralizzate, sono inumate, previa perforazione del feretro metallico.

ART. 46 – LOCULI ED OSSARI

1. La sepoltura in loculo od ossario viene data in concessione ad una sola persona fisica per la tumulazione del parente di grado più prossimo, presentando domanda al Responsabile del Servizio. Nella domanda di concessione di loculo od ossari devono essere indicate le esatte e complete generalità della salma o delle ceneri o dei resti mortali.
2. I loculi individuali sono capaci di una sola salma racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. Compatibilmente con lo spazio fisico del loculo, il concessionario può chiedere la collocazione nello stesso loculo individuale, già occupato da una salma, di una o più cassettoni di zinco contenenti i resti mortali di cui all'art. 36 del DPR 285/1990, o di una o più urne di ceneri di cui agli art. 80 e 81 dello stesso decreto.

3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo ne per qualsiasi titolo ed ha la durata di trenta anni dalla data della tumulazione.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo facendo porre i resti mortali, qualora completamente mineralizzati, nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non presentino domanda al responsabile del servizio per una collocazione diversa dei resti mortali. I resti mortali potranno essere collocati in ossari su tombe private di famiglia o in ossari in concessione trentennale o trasportati in altri cimiteri. Si potrà consentire il rinnovo della concessione per ulteriori massimi 10 anni qualora ci fosse sufficiente disponibilità di loculi.

Art. 47 – RETROCESSIONE DALLA CONCESSIONE DI TUMULO

1. In caso di trasferimento di feretro prima della scadenza della concessione, il richiedente l'operazione ha l'obbligo di disporre la traslazione anche degli eventuali altri resti mortali o ceneri tumulati assieme, allegando, solo qualora egli non sia il concessionario, nota di liberatoria di tutti gli aventi titolo (coniuge o parenti del defunto di grado più prossimo).
2. Il tumulo, liberato interamente da ogni defunto, ritorna nella completa disponibilità del Comune, e vengono a decadere sullo stesso ogni diritto od interesse legittimo del concessionario od avente titolo.
3. Nessun rimborso è dovuto al concessionario da parte del Comune.

Art. 48 – CRITERI ASSEGNAZIONE LOCULI

1. I loculi ed ossari sono suddivisi in reparti e numerati progressivamente; nella determinazione della sepoltura da concedere si procederà senza soluzione di continuità con quelle già concesse, in senso verticale e dall'alto verso il basso.
2. La concessione di loculo od ossario può altresì essere effettuata in via eccezionale ed in deroga all'ordine stabilito nel precedente comma a favore di:
 - a) richiedenti, vedovo o vedova, di età superiore ai 75 anni, che intendano essere tumulati in un loculo contiguo a quello ove è tumulata la salma del coniuge;
 - b) il richiedente, di età superiore ai 75 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.
3. Dopo la tumulazione di una salma non è consentito la traslazione della stessa in altro loculo dello stesso cimitero.

ART. 49 – RIMBORSI

Nessun rimborso è dovuto ai concessionari da parte del Comune per lavori o opere eseguite ed esistenti su tombe, loculi, edicole o cappelle, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione.

ART. 50 – SOPPRESSIONE CIMITERI

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

CAPO X

CREMAZIONI

ART. 51 – AUTORIZZAZIONE E TRASPORTO

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco previa presentazione di tutta la documentazione prevista dall'art. 79 del DPR 10.9.1990, n. 285. L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato redatto dal

medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, o dal medico da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nullaosta dell'Autorità Giudiziaria. Ai sensi delle vigenti disposizioni (comma 7 bis dell'art. 1 della L. 28/2/2001, n. 26, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27.12.2000 n. 392), la cremazione è servizio pubblico a domanda individuale, a titolo oneroso.

2. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione del Sindaco.

ART. 52 – URNE CINERARIE

1. Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne cinerarie devono essere di un materiale refrattario e devono essere riposte in una nicchia appositamente predisposta.
4. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
5. Non possono essere effettuate aperture o fori sull'urna.
4. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali disposizioni del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

ART. 53 – CONSERVAZIONE E CUSTODIA

1. Normalmente l'urna cineraria viene depositata presso il cimitero, salvo sua diversa destinazione, come disciplinato nel presente capo.
2. Può presentare istanza per ottenere in affidamento l'urna contenente le ceneri d'un defunto, per la sua conservazione e custodia, chi ha titolo in base alla legge a chiederne la cremazione. Nel caso di più aventi titolo all'affidamento, nella domanda dovrà essere dichiarato chi sarà l'affidatario.
3. L'affidatario deve essere una sola persona fisica.
4. La domanda d'affidamento deve avere le forme ed i requisiti della domanda di cremazione.
5. La consegna dell'urna deve risultare da apposito verbale che deve essere firmato dal responsabile del luogo ove avviene la cremazione e dall'affidatario dell'urna e deve essere redatto in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario del crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove vengono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.
6. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza anagrafica, in luogo protetto da possibili sottrazioni o profanazioni.
7. L'affidatario non può dare in custodia le ceneri ad un'altra persona, nemmeno per un breve periodo di tempo.
8. Previa autorizzazione comunale, le ceneri possono essere trasferite ad altro affidatario, se questi è parente con il defunto nello stesso grado del precedente affidatario, solamente nei seguenti casi:
 - A) tra vivi:
 - a) per emigrazione all'estero dell'affidatario;
 - b) per assoluta e comprovata impossibilità di continuare l'affidamento;
 - B) per morte dell'affidatario.
9. Se l'affidatario cambia residenza all'interno del Comune, per il trasferimento dell'urna egli deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
10. Le ceneri non possono essere disperse, nemmeno in parte, se non dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del Sindaco, conformemente alla legge n. 130/2001 e relativo regolamento

d'attuazione.

Art. 54 – CESSAZIONE DELL’AFFIDAMENTO – MIGRAZIONE DELL’AFFIDATARIO

1. Nel caso in cui l'affidatario non abbia più la possibilità di custodire le ceneri, egli deve provvedere alla sepoltura delle medesime nel Cimitero comunale.
2. Qualora l'affidatario emigri in altro Comune italiano, può chiedere al Comune l'autorizzazione al trasporto delle ceneri presso il cimitero del Comune di emigrazione. L'emigrato, per conservare l'affidamento e la custodia delle ceneri, dovrà rivolgersi per l'autorizzazione al Comune di nuova residenza.
3. L'eventuale omesso adempimento, salvo che la fattispecie configuri il reato di cui all'art. 411 del Codice Penale, costituisce violazione sanzionabile ai sensi della vigente normativa.
4. L'immigrato già affidatario di urna può chiedere al Comune di Vo' l'autorizzazione al deposito della stessa presso il cimitero comunale; in alternativa può chiedere l'autorizzazione all'affidamento ed alla custodia dell'urna presso la propria residenza. Nelle more del perfezionamento della pratica di residenza, s'intende concessa un'autorizzazione provvisoria – per silenzio assenso – a fronte della formale e regolare istanza d'affidamento e di custodia dell'urna.
5. L'autorizzazione provvisoria decade dalla data d'eventuale rigetto della domanda di residenza; viceversa, acquisita la residenza, viene rilasciata la formale autorizzazione.
6. È fatta salva ogni ulteriore e diversa disciplina nazionale o regionale sulla materia.

CAPO XI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 55 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Senza l'autorizzazione del Sindaco non possono essere eseguite, per nessun motivo, esumazioni od estumulazioni, salvo che siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria. Esse devono essere eseguite sotto stretta osservanza delle condizioni impartite.
2. I familiari o gli aventi causa possono in qualsiasi tempo inoltrare istanza al Sindaco per ottenere l'autorizzazione all'esumazione o all'estumulazione della salma di loro congiunto per collocarla in altra sepoltura.
3. La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del defunto, la data di morte, la precedente sistemazione della salma, il motivo per cui richiede il trasferimento e la collocazione richiesta.
4. Tutte le operazioni di esumazione o estumulazione straordinaria effettuate su richiesta di privati sono soggette al pagamento delle tariffe in vigore che vengono stabilite dalla Giunta con apposito provvedimento.

ART. 56 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/199, vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi ed i riquadri che vennero occupati per primi.
3. Al termine del periodo previsto d'inumazione i resti dei defunti seppelliti vengono conferiti negli ossari comuni, a meno che, nei tre mesi antecedenti la data di detta scadenza, gli aventi diritto non chiedano una diversa destinazione.
4. Dovendo procedere allo sgombero d'un intero campo, sarà ivi collocato, con un anticipo possibilmente di almeno tre mesi, un avviso di prossima esumazione dei defunti, e gli aventi diritto potranno chiedere la raccolta dei resti mortali e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

Tale avviso sarà pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune, nonché all'ingresso del cimitero.

5. Le ossa di cadaveri non identificati, che si rinvenissero, saranno diligentemente raccolte e deposte nell'ossario comune.
6. Nel caso venga accertata la non completa scheletrizzazione del cadavere, esso potrà:
 - a) permanere nella fossa d'originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa in un contenitore di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, alla cremazione in un contenitore di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovranno essere riportati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
7. È consentito aggiungere direttamente sul cadavere da reinumare e nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
8. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

ART. 57 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento per ordine dell'Autorità Giudiziaria o per indagine nell'interesse della Giustizia o per autorizzazione del Responsabile del Servizio allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi già due anni dalla morte ed il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Non è, comunque, consentita l'esumazione di salme per trasferimento in altra fossa, in quanto viene ad essere alterato l'ordine progressivo di inumazione.

ART. 58 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della concessione, in seguito alla quale il Comune rientra in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, qualora le salme siano completamente mineralizzate.
2. Scaduto il termine della concessione, il parente del defunto di grado più prossimo, potrà richiedere che i resti mortali siano raccolti in una cassetta di zinco.
3. Qualora s'accerti l'incompleta mineralizzazione del cadavere estumulato, si procederà secondo i criteri riportati dal punto 3 della circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998, n. 10, ad ulteriore inumazione dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la completa scheletrizzazione. Esso rimarrà inumato per almeno cinque anni, o per almeno due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.
4. Qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, gli aventi titolo possono chiederne la cremazione e porre le risultanti ceneri in un tumulo di cui uno di essi sia il concessionario. Il richiedente deve dichiarare che i parenti del defunto di grado pari al suo non dissentono sull'operazione. La dichiarazione vale quale liberatoria per il Comune ai fini dell'esecuzione dell'operazione richiesta.
5. Il necroforo provvederà ad annotare sul registro i dati identificativi dei defunti estumulati e poi inumati, nonché l'ubicazione degli stessi nel cimitero.

ART. 59 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Sindaco può autorizzare in ogni tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad altra sepoltura a condizione che il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, dichiari che il trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio alcuno alla pubblica salute o, se del caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
2. In caso di estumulazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità e di quelle dell'Autorità Sanitaria.

ART. 60 – MOTIVI D'ESTUMULAZIONE

1. Il concessionario può chiedere l'estumulazione di un defunto per porlo in un'altra sepoltura solo nei seguenti casi:
 - a) per traslazione da o verso una sepoltura privata;
 - b) per traslazione in altro Comune.
2. L'operazione deve essere autorizzata del medico competente dell'U.L.S.S. ed eseguita alla presenza del necroforo.

ART. 61 – ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI FORZOSE

1. Per necessità dettate da interesse pubblico o forza maggiore, il Comune può disporre l'effettuazione di estumulazioni o d'esumazioni forzose.
2. Nel caso di estumulazione il Comune garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la ricollocazione del cadavere, dei resti o delle ceneri, in altro tumulo nell'ambito dello stesso cimitero, previo accordo con il concessionario. Qualora non s'addivenga all'accordo entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, l'Amministrazione procede d'autorità.
3. La spesa per l'operazione, nonché quella per la decorazione della nuova lapide, qualora quella vecchia non sia recuperabile, sono a carico del Comune.
4. Il concessionario non ha a pretendere per l'eventuale differenza tariffaria tra il tumulo originario e quello di destinazione.
5. Nel caso d'esumazione il Comune garantisce, nei limiti delle proprie disponibilità, la ricollocazione del cadavere in un'altra fossa, previo accordo con i parenti di grado più prossimo. Qualora non s'addivenga all'accordo entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, il Comune procede d'autorità.
6. La spesa per l'operazione è a carico del Comune.
7. Qualora sulla fossa originaria si trovi posizionata una lapide o croce non più recuperabile, la spesa per la fornitura e la posa della nuova lapide o croce è a carico del Comune.
8. La cremazione del cadavere può essere chiesta dal concessionario, in caso di estumulazione, o dai parenti di grado più prossimo, in caso d'esumazione, o dal Comune. Il richiedente si assume l'onere della spesa. Se è il Comune a chiederla, deve ottenerne l'assenso dei familiari entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, decorsi i quali s'applica il principio del silenzio assenso.

ART. 62 – RIDUZIONE DI CADAVERE

1. E' vietato eseguire operazioni tendenti a ridurre il cadavere per porlo entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocato nella tomba al momento della sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sui cadaveri operazioni per le quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 63 – MODALITÀ PER ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

1. Nel disporre un'esumazione od un'estumulazione si deve tenere calcolo del periodo di sepoltura del feretro onde poter preliminarmente valutare le probabilità di raccogliere solamente le ossa oppure di rinvenire il cadavere non scheletrizzato, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione, allo scopo di poter adottare le idonee precauzioni.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5% ; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa d'imballo preventivamente preparata. Quando la cassa non sia stata messa in imballaggio, il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto con un telone cerato.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. Il loculo o la fossa rimasto vuoto e aperto dovrà essere disinfettato con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante con il quale il feretro e la terra che lo circondava possano avere avuto contatto. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma a perdere. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART. 64 – REPERTI

Le eventuali monete, le pietre preziose ed in genere gli oggetti di valore che siano rinvenuti nel corso delle operazioni sia di estumulazione che di esumazione, devono essere consegnati al Sindaco, il quale provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Tali oggetti dovranno essere restituiti alla famiglia che ne ha titolo di successione, nel caso che questa presenti domanda e sia chiaramente identificata. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio Segreteria. Qualora non venissero reclamati entro il termine previsto, potranno essere liberamente messi all'asta a favore del Comune. Costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto, anche se non reclamato, rinvenuto dal personale incaricato alle esumazioni e/o estumulazioni.

ART. 65 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti derivanti dall'attività cimiteriale devono seguire la destinazione prevista dalla vigente normativa in materia, cui deve attenersi l'Ufficio Tecnico Comunale od il concessionario/appaltatore incaricato.

CAPO XII

VIGILANZA E POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 66 – VISITATORI

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario, fissato per stagioni, dal Sindaco. Le disposizioni che riguardano l'orario del cimitero saranno affisse all'ingresso.
2. Nel cimitero possono essere introdotti veicoli ad esclusivo servizio dello stesso.
3. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero o non conformi al comune senso del pudore;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai minori di 10 anni che non siano accompagnati da persone adulte.
- e) a chiunque, quando vi sono motivi di ordine pubblico, d'igiene, di polizia mortuaria o di disciplina interna.

Art. 67 – PRESENZE DURANTE LE OPERAZIONI

1. È concesso di presenziare alle operazioni d'esumazione o d'estumulazione ai soli familiari dei defunti, oltre alle Autorità pubbliche ed al personale addetto al cimitero.
2. Per particolari motivi di ordine pubblico, il Sindaco con propria ordinanza può limitare l'accesso ai soli parenti od affini più prossimi del defunto.
3. È fatta salva ogni altra diversa disposizione impartita dall'Autorità Sanitaria.

Art. 68 – CONTEGNO

1. All'interno del cimitero chiunque è tenuto a mantenere un contegno che s'addica all'austerità del luogo. Chi invece tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, oppure pronunciasse discorsi o frasi offensivi del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto al cimitero o alla vigilanza, diffidato dal seguire, e, qualora perseverasse, gli sarà ordinato di uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, affidato alla forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.
2. Nel cimitero è vietato ogni comportamento irriverente od incompatibile con la destinazione del luogo, ed in particolare:
 - a) scavalcare o calpestare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo i camminatoi tra le fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba del proprio caro;
 - b) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) danneggiare aiuole, piante od alberi;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in ispecie con l'offerta di servizi o di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - g) fotografare o filmare operazioni cimiteriali, salvo disposizioni contrarie provenienti dall'Autorità Giudiziaria;
 - h) eseguire lavori od iscrizioni senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - j) assistere da vicino ad esumazioni od estumulazioni di cadaveri da parte d'estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Sindaco;
 - k) qualsiasi attività commerciale.
3. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, s'estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo diversa autorizzazione in deroga.

Art. 69 – RITI FUNEBRI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico dev'essere dato preventivo avviso al Sindaco.
3. L'avviso di cui al comma precedente non è dovuto nei casi di celebrazioni pubbliche a cadenza periodica.

Art. 70 – MANUTENZIONE

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui .cimiteri competono al Responsabile del Servizio che vigila e controlla il funzionamento del cimitero, proponendo al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio ed in particolare modo, vigila che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti, che regolano la materia e prescrive tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 71 – MODALITA' PAGAMENTI

Ogni pagamento di canoni o di tasse fissate nelle annesse tariffe deve essere eseguito anticipatamente e per intero, escluso qualsiasi rateazione.

ART. 72 – RINVII

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285, nel T.U.LL.SS. 27.7.1934, n. 1265, nonché nelle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998 e nelle altre disposizioni di legge complementari riguardanti i decessi, i cimiteri ed i servizi di polizia mortuaria.